

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di Aprile

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.-Confartigianato), codice fiscale 80082070584 , con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona del sig. GIOVANNI BIANCHINI nato a FOLIGNO il 06/08/1946 delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Filippo Ribisi, nato/a Marineo(PA), il 08/09/1957, codice fiscale RBSFPP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA

E

ARTIGIANSERVIZI SRL che nell'Associazione gestisce il servizio Caf e altri servizi codice fiscale/ partita IVA 02041970548, con sede legale in FOLIGNO, Via ANTONIO DA SANGALLO 17/B in persona del Presidente- Legale Rappresentante GIOVANNI BIANCHINI

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza

nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di ARTIGIANSERVIZI SRL.

- l'Istituto di patronato e ARTIGIANSERVIZI SRL hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante nella sede dell'I.N.A.P.A. del territorio di Foligno, la Società ARTIGIANSERVIZI SRL conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile relative a:

- Consulenza e raccolta documenti necessari per le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/Unico);
- Consulenza e raccolta documenti necessari per modelli RED- INPS e altri Enti Previdenziali;
- Consulenza e raccolta documenti necessari per la richiesta dell'ISEE

- Verifica diritto alle detrazioni d'imposta nei confronti dell'INPS/e altri Enti Previdenziali;
- Consulenza e raccolta documentazione per il calcolo e/o la dichiarazione delle imposte sugli immobili;
- Raccolta documenti per la predisposizione delle dichiarazioni di successione;
- Verifica e dichiarazioni di responsabilità INPS per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili, pensioni ed assegni sociali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
- Compilazione modulistica per Bonus Energia e Bonus Gas e altre agevolazioni sulle tariffe rivolte a famiglie a basso reddito;
- Compilazione modulistica relativa a benefici erogati da Comuni, Provincie-Città Metropolitane e Regioni;

Resta inteso che tutta l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione non modifica in alcun modo le prerogative e gli obblighi, sinora nascenti dallo svolgimento della predetta attività, in capo ai soggetti che ne siano i titolari.

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o nei recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico in uso nei singoli uffici.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dalla società ARTIGIANSERVIZI SRL sulle attività svolte.

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e ARTIGIANSERVIZI SRL in quanto emanazione della medesima Organizzazione che li ha promossi, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dal 11/04/2016 ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Articolo 5- Responsabilità

Le parti convengono che, fermo restando la diligenza degli operatori dell'INAPA nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere richiesto da ARTIGIANSERVIZI SRL per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi operatori INAPA nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo agli Operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e la ARTIGIANSERVIZI SRL, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'I.N.A.P.A. - Confartigianato
Patronato **I.N.A.P.A.**
Uff. Zonale - FOLLIGNO
Via A. da Sangallo, 17/B
Tel. 0742 391678
FOLLIGNO

Codice
14 D

ARTIGIANSERVIZI SRL
ARTIGIANSERVIZI S.R.L.
Capitale Sociale € 20.000,00
Sede Legale e Amministrativa
Via A. da Sangallo, 17/B - 06054 Folligno (PG)
Tel. 0742.391673 - Fax 0742.391690
Partita Iva 02041970548



Alla Confartigianato Imprese
Foligno

Il sottoscritto **Filippo Ribisi**, nato a Marineo (Pa) l'8 settembre 1957, residente in Marineo, Via Crocifisso, n. 6, codice fiscale RBSFPP57P08E957D nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato – INAPA (Confartigianato) con sede in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152,

Premesso che :

- secondo il disposto dell'art. 10 della L. 152 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, **lettera a)**, della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni: attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro,

- sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- L'art. 18 dello Statuto dell'INAPA stabilisce che gli Organi territoriali dell'INAPA, Consigli Provinciali e/o Regionali, qualora costituiti, possono svolgere eventuali funzioni delegate dal Presidente nazionale, e qualora i predetti Consigli non siano stati costituiti, le relative funzioni sono svolte dagli Organi delle rispettive Organizzazioni Territoriali;
 - Tutto ciò premesso:

Conferisce mandato

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1703 e segg. del codice civile e dell'art. 18 dello Statuto dell'INAPA al sig. **Giovanni Bianchini** nato a Foligno(PG), il 06 Agosto 1946, c.f. BNCGNN46M06D653F in qualità di **Presidente di Confartigianato Imprese di Foligno**, per la stipula e la firma delle convenzioni per lo svolgimento delle attività diverse del Patronato INAPA di Foligno, previste dall'art.10 della L.152/2001.

Il Presidente
(Filippo Ribisi)



Roma, 30 marzo 2016

1. FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato) – Accordo per la fase di attuazione

La Giunta ha esaminato e condiviso l'accordo per l'attuazione del Fondo Bilaterale di solidarietà dell'Artigianato, stipulato in attuazione della delibera della Giunta dell'11 novembre 2015.

2. Esame richieste di deroga alla quota minima di rappresentatività (art. 12 Statuto e art. 5 Regolamento)

La Giunta ha accolto, con il positivo parere delle rispettive Federazioni regionali, le richieste di deroga alla quota minima di rappresentatività presentate dalle Associazioni di Benevento, Matera, Nuoro, Pisa, Polesine, con le seguenti specificazioni e percorsi di adeguamento:

- Benevento: fissazione di un percorso di adeguamento: 30 aprile 2016: 350 soci – 30 aprile 2017: 700 soci.
- Matera: fissazione di un nuovo termine di adeguamento nel 31 dicembre 2019.
- Nuoro: fissazione di un nuovo termine di adeguamento nel 31 dicembre 2018.
- Pisa: fissazione di un percorso di adeguamento: 31 dicembre 2015: 496 soci – 31 dicembre 2016: 575 soci – 31 dicembre 2017: 635 soci – 31 dicembre 2018: 710 soci.
- Polesine: fissazione di un nuovo termine di adeguamento nel 31 dicembre 2017.

Le Federazioni regionali sono chiamate a verificare il rispetto delle suindicate prescrizioni.

3. Definizione di nuovi ambiti territoriali (art. 7 Statuto e art. 2 Regolamento)

La Giunta, con il positivo parere delle rispettive Federazioni regionali, ha fissato per le seguenti Associazioni i nuovi ambiti territoriali risultanti dalla divisione dei territori provinciali, secondo le determinazioni risultanti dagli accordi assunti in sede associativa e regionale:

- Crema
- Cremona
- Pavia
- Lomellina
- Perugia
- Foligno
- L'Aquila
- Avezzano

La Giunta, con il positivo parere delle rispettive Federazioni regionali, ha fissato per le seguenti Associazioni i nuovi ambiti territoriali, risultanti dall'unificazione dei relativi territori provinciali:

- Ancona e Pesaro-Urbino
- Modena e Reggio-Emilia

4. Designazione di un rappresentante confederale nel Comitato Amministratore Fondo Gestione Speciale presso l'INPS

La Giunta ha designato il Dott. Paolo Ravagli nel Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, presso l'INPS.